

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e dei gruppi legati ai Talebani

del 21 marzo 2025 (Stato 15 maggio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 1988 (2011), 2255 (2015) e 2615 (2021)
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori; beni crittografici; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a);
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2: Misure coercitive

Art. 2 Divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di materiale d'armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità di cui all'allegato.

² Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari, alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese o alle entità di cui all'allegato.

³ Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996² sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico³.

Art. 3 Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

- a. di persone fisiche, gruppi, imprese ed entità di cui all'allegato;
- b. di persone fisiche, gruppi, imprese ed entità che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, gruppi, imprese ed entità di cui alla lettera a;
- c. di gruppi, imprese ed entità di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, gruppi, imprese ed entità di cui alle lettere a o b.

² È vietato fornire averi alle persone fisiche, ai gruppi, alle imprese e alle entità di cui al capoverso 1 oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

³ Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o di altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali delle persone in Afghanistan.

⁴ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale esistente.

⁵ La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale

² RS 946.202

³ RS 514.51

delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità con le decisioni di tale comitato.

Art. 4 Divieto di entrata e di transito

¹ L'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui all'allegato.

² La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se l'entrata o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario.

³ La SEM può concedere deroghe al divieto di cui al capoverso 1 conformemente alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

⁴ D'intesa con i servizi competenti del DFAE e della SECO, può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se la salvaguardia degli interessi svizzeri lo richiede.

Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 3.

² La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 4.

³ Il controllo al confine è di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

⁴ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazione obbligatoria

¹ Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 3 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

² Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

² Chiunque viola l'articolo 6 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4: Recepimento automatico di liste e pubblicazioni

Art. 8

¹ Le liste delle persone fisiche, imprese ed entità, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono recepite automaticamente.

² La pubblicazione delle voci secondo l'allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2025.

Allegato

(art. 2 cpv. 1 e 2, art. 3 cpv. 1 lett. a, art. 4 cpv. 1 e art. 8 cpv. 2)

**Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie,
al divieto di entrata e di transito e al divieto di messa
a disposizione di materiale d'armamento, nonché gruppi,
imprese ed entità soggetti alle sanzioni finanziarie**

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, dei gruppi, delle imprese e delle entità designate del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite⁴.

2. Di norma la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) un giorno lavorativo dopo la comunicazione da parte delle Nazioni Unite⁵.

⁴ La lista è consultabile al seguente indirizzo: www.un.org/en/sc > Sanction Committees > 1988 Sanctions Committee > Sanctions List Materials > 1988 Sanctions List.

⁵ La banca dati SESAM è accessibile al seguente indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

